

Unioni Civili

Con le nuove disposizioni anti Covid **la capienza della sala matrimoni del Palazzo Comunale** potrebbe essere oggetto di restrizioni

Nel rispetto della normativa, **tutti dovranno rispettare le distanze di sicurezza e indossare la mascherina** (anche i bambini con più di 6 anni).

Chi può costituire un'Unione Civile

Due persone dello stesso sesso maggiorenni che non si trovano nelle condizioni ostative previste dalla legge:

- o non essere sposati o parti di altra Unione Civile
- o non essere interdetti per infermità di mente (art.85 c.c.)
- o non devono sussistere tra le parti rapporti di parentela, di affinità, di adozione e di affiliazione (art. 87 c.c.)
- o nessuna delle parti deve aver conseguito una condanna definitiva per omicidio consumato o tentato sul coniuge o sulla parte dell'Unione civile dell'altra (art. 88 c.c.)

Il cittadino straniero che vuole costituire un'Unione Civile in Italia deve essere in possesso di una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti che in base alla normativa di quel paese non vi sono impedimenti all'Unione Civile.

Le disposizioni transitorie della legge n° 76/2016 non danno specifiche indicazioni sul contenuto e sull'autorità competente all'emissione di tale dichiarazione. Ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.P.R. 396/2000, i documenti emessi all'estero devono essere tradotti e legalizzati.

Come si richiede la costituzione dell'Unione Civile

La richiesta viene fatta esclusivamente recandosi presso l'Ufficio di Stato Civile **previo appuntamento telefonico o a mezzo email** (0774301346; statocivile@guidonia.org)

All'appuntamento gli interessati e l'Ufficiale di Stato Civile concorderanno giorno, orario e luogo.

Documentazione da consegnare e compilare all'appuntamento

- Copia fronte-retro di un documento d'identità valido delle parti, dei testimoni e dell'eventuale interprete.
- Modulo di dichiarazione per la costituzione di Unione Civile
- Atto di assunzione dell'incarico di interprete per Unione Civile
- Per i cittadini stranieri dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che in base alla normativa di quel paese non vi sono impedimenti all'Unione Civile.

Contestualmente alla sottoscrizione della dichiarazione di formare un'Unione Civile le parti possono: Scegliere il regime patrimoniale così come previsto dal Codice Civile.

Nel caso la coppia non esprima la volontà di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni, per legge opera il regime della comunione.

Gli stranieri possono scegliere l'applicazione della legge di uno Stato estero per la regolamentazione del regime patrimoniale dei beni (art.30 legge 218/2005).

Normativa di riferimento

[Legge n° 76 del 2016](#)